

Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale -  
Nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa - Giudice  
competente - Reclamo immediato al collegio - Ammissibilità -  
Fondamento.

In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui  
all'art. 78 c.p.c. avviene incidentalmente, quale sub-procedimento  
all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante, il  
cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione,  
è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in  
sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato  
al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di  
impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto  
in questione. (principio di diritto enunciato ex art. 363, terzo comma  
c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021  
(Rv. 663536 - 03)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_078, Cod\_Proc\_Civ\_art\_080,  
Cod\_Proc\_Civ\_art\_737, Cod\_Proc\_Civ\_art\_742 bis

**Corte**

**Cassazione**

**38883**

**2021**